

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Gabriella Pompetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in I grado iscritta al n. OMISSIS del Ruolo Generale dell'anno 2013, trattenuta in decisione all'udienza del 23.09.2016, scaduti in data 12/12/2016 i termini di cui agli artt. 190-281 quinquies c.p.c. promossa da:

SOCIETA' DEBITRICE

- attrice -

e da

FIDEIUSSORI

- opposenti -

CONTRO

BANCA

- opposta -

OGGETTO: "opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. omissis/2013 emesso dal Tribunale di Ancona in data 28/05/2013, già provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., e notificato in data 14/06/2013"

CONCLUSIONI

Alla udienza del 23/09/2016 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con D.I. n. OMISSIS/2013 il Tribunale di Ancona – in accoglimento del ricorso depositato dalla BANCA - condannava la SOCIETA' DEBITRICE in liquidazione (quale debitrice principale) e i sig.ri OMISSIS (quali garanti) al pagamento della somma complessiva di €. 22.785,85 a titolo di credito proveniente da apertura di credito in conto corrente a valere sul rapporto n. OMISSIS (comprensivo di interessi, spese e commissioni per €. 161,84 alla data del 19/04/2013) oltre interessi dal 20/04/2013 al saldo e alle spese di procedura.

Veniva altresì concessa la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. (cfr. decreto ingiuntivo e relativo ricorso monitorio in atti).

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24/07/2013 la SOCIETA' DEBITRICE in liquidazione e il sig. FIDEIUSSORE proponevano congiuntamente tempestiva opposizione avverso il citato provvedimento monitorio deducendo in sintesi e per quanto di interesse:

Sentenza, Tribunale di Ancona, Dott.ssa Gabriella Pompetti, n. 418 del 10 marzo 2017

- la nullità per difetto di forma scritta tanto del contratto di conto corrente quanto di quello di apertura di credito, per mancanza di sottoscrizione da parte della Banca;
- omessa chiara indicazione nella lettera di apertura del conto corrente depositato in fase monitoria dei tassi di interesse praticati con conseguente incertezza nella loro determinazione;
- insufficienza della documentazione depositata dalla Banca (ed in particolare degli estratti conto a partire solamente dal 2009) a supportare la domanda monitoria e a provare il credito così come allegato;
- il saldo passivo del conto risultava contaminato dalla imputazione di oneri illegittimi e financo illeciti in quanto gli interessi esorbitavano la soglia tempo per tempo vigente determinata dalla Banca di Italia per un importo di €. 10.824,19 come risultava dalla perizia depositata sub doc. n. 2;
- la fideiussione prestata dal sig. FIDEIUSSORE era da considerarsi nulla ex art. 1418 c.c. a causa della illegittimità dell'attività creditizia della Banca (cfr. atto di citazione non integrato dalla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. contenente esclusivamente delle controdeduzioni alla comparsa della Banca).

Sulla base delle suddette circostanze gli oppositori rassegnavano le seguenti e testuali conclusioni: "Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previo ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge, in via principale nel merito; previo revoca o sospensione della provvisoria esecutorietà di cui è stato dotato il decreto ingiuntivo n. OMISSIS/2013 del 28/05/2013, revocare comunque lo stesso, dichiarano nullo o come meglio siccome emesso in difetto dei presupposti di Legge, comunque sulla scorta di documentazione non atta a sostenere la domanda;

Sempre nel Merito:

- Accertare e dichiarare la nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia del rapporto di conto corrente conto n. OMISSIS nonché dell'affidamento che su tale conto è stato concesso, relativamente alle clausole illegittime che prevedono la determinazione e l'applicazione di tassi di interessi ultralegali, pratiche anatocistiche con capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto ed ogni ulteriore costo, remunerazione e competenza a qualsiasi titolo illegittimamente pretesa dall'odierna convenuta opposta nel momento in cui hanno determinato il superamento del cosiddetto tasso soglia (determinato dalla Banca d'Italia);

Disporre comunque la liberazione del Signor FIDEIUSSORE dalla fideiussione dal medesimo prestata in favore della BANCA, per quanto sopra esposto;

Accertare e dichiarare, l'esatta risultanza contabile dei rapporti intrattenuti con la convenuta BANCA da parte della ditta OMISSIS in liquidazione e, previo accertamento delle operazioni autorizzate e che si riconoscono autentiche, dichiarare l'esatta somma a debito e/o credito della ditta OMISSIS in liquidazione - conseguentemente, dei suoi fidejgaranti anche o titolo compensatorio, verificando in sede di CTU tecnico contabile l'eventuale superamento dei tassi-soglia ai tini dell'usura ai sensi della Legge 108/96 tenuto conto dei principi espressi dalla Sentenza della Cassazione penale n. 46669/2011..." (conclusioni non modificate con la memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27/11/2013 si costituiva in giudizio la BANCA chiedendo il rigetto della opposizione e di tutte le eccezioni e domande formulate siccome generiche e comunque infondate nel merito (cfr. conclusioni rassegnate alla pag. 15-

Sentenza, Tribunale di Ancona, Dott.ssa Gabriella Pompetti, n. 418 del 10 marzo 2017

16 della comparsa di costituzione e non modificate con la memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Si procedeva quindi alla trattazione della controversia (con la concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e deposito delle relative memorie) e con l'istruzione della causa.

In particolare con l'ordinanza emessa fuori udienza in data 13/05/2014 (e ritualmente comunicata ai procuratori delle parti, con conseguente integrale conferma di quanto deciso alla udienza del 16/01/2015) veniva disposta CTU contabile e rigettate le altre richieste istruttorie (con motivazioni che ivi si richiamano e confermano integralmente).

Il CTU nominato, Dott.ssa OMISSIS, depositava il proprio elaborato in data 26/11/2014 (nessuno dei CTP depositava osservazioni critiche nel termine loro concesso alla udienza del 11/07/2014).

Si giungeva quindi alla udienza del 23/09/2016 ove fatte precisare le conclusioni venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Con comparsa depositata in data 21/11/2016 gli avvocati OMISSIS si costituivano nuovi difensori della sola società opponente.

Questi ultimi e il difensore di parte opposta hanno provveduto al deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica; mentre non vi ha provveduto il difensore dell'opponente FIDEIUSSORE.

Orbene così sinteticamente riportato il "thema disputandum" (come cristallizzato nel rispetto dei termini processuali a questo deputati) questo Giudice ritiene che l'opposizione sia infondata e quindi vada rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo ivi opposto.

Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni che seguono.

In primo luogo va rigettata perché infondata l'eccezione di nullità per difetto di sottoscrizione da parte della Banca del contratto di conto corrente e del contratto di apertura di credito per cui è causa.

Al riguardo è bene rilevare che dalla documentazione versata in atti è emerso che:

- in data 07-09/08/2011 la società OMISSIS e la BANCA hanno stipulato il contratto di c/c bancario n. OMISSIS che risulta debitamente sottoscritto anche dalla BANCA (cfr. contratto depositato dalla banca fin dalla fase monitoria);

- il suddetto contratto prevedeva - quanto alle condizioni economiche specificatamente pattuite e per quanto ivi di interesse- Tassi a debito per scoperto di conto 14,25%; Commissione massimo scoperto 0,250% Tassi a credito 1,5%; Valute e spese pattuite; pari periodicità della capitalizzazione trimestrale;

- con l'art. 3 delle condizioni generali del citato contratto le parti hanno provveduto a dettare una specifica disciplina dell'apertura di credito che sarebbe stata eventualmente concessa al correntista;

Sentenza, Tribunale di Ancona, Dott.ssa Gabriella Pompetti, n. 418 del 10 marzo 2017

- infatti in data 11/12/2003 la BANCA - proprio su richiesta della società correntista- ha concesso alla predetta in affidamento sul predetto Conto corrente la somma di €. 20.000,00 (circostanza questa pacifica in quanto mai contestata);

- la lettera di apertura di credito in C/c dell'11/12/2003 proveniente dalla Banca - ma da essa non sottoscritta- e diretta alla SOCIETA' DEBITRICE è sottoscritta esclusivamente da quest'ultima nonché dai fideiussori OMISSIS (cfr. comunicazione in atti);

- nella suddetta comunicazione veniva espressamente dichiarato che il rapporto era disciplinato dalle condizioni economiche e dalle norme del contratto di c/c compatibili con le seguenti condizioni economiche: Tassi a debito entro il fido 8,50% e fuori fido 12% rispettivamente con tasso annuo effettivo del 8,774% e del 12,550%.

Orbene da quanto sopra discende che il contratto di conto corrente bancario n. OMISSIS diversamente da quanto eccepito dalla difesa di parte opponente- risulta essere stato redatto per iscritto e sottoscritto anche dalla BANCA (essendo sufficiente a soddisfare tale requisito la sottoscrizione apposta dalla predetta nella prima pagina del contratto e nella parte sottostante al richiamo a tutte le condizioni sia esse economiche che generali espressamente richiamate).

Quanto - invece- alla apertura di credito sul citato c/c - è sufficiente richiamare quanto al riguardo affermato dalla S.C. nella sentenza del 2005 n. 14470 in una fattispecie del tutta analoga a quella in esame.

Nella specie, la S.C. ha ritenuto legittime le disposizioni contenute nella delibera del C.I.C.R. del 4.3.2003 - e, anteriormente, nel decreto emanato il 24.04.1992, in via d'urgenza, dal Ministro del tesoro (che il Giudice deve conoscere in virtù del principio *iura novit curia* e quindi d'ufficio a prescindere da ogni allegazione e produzione di parte)- nonché nelle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, in forza delle quali il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità.

Pertanto, nel caso di specie, il contratto di apertura di credito era previsto dal contratto di conto corrente (art. 3) stipulato tra le parti in forma scritta, sì che il contratto di apertura di credito non richiedeva la forma scritta ad substantiam.

Di conseguenza la relativa eccezione di nullità anche in relazione a tale contratto va respinta.

Va altresì aggiunto che di tale rapporto la Banca ha dimostrato che la SOCIETA' DEBITRICE ha utilizzato la provvista di €. 20.000,00 messa a disposizione della predetta tramite il fido concesso (cfr. anche la CTU ivi espletata).

Invero la circostanza non è stata mai contestata dalla società.

Ne consegue quindi anche l'infondatezza delle eccezioni relative alla illegittimità degli interessi ultra - legali, delle CMS e delle altre spese che invece risultano - come sopra già detto- espressamente e validamente pattuite, come fra l'altro confermato anche dal CTU.

Infatti il CTU - in risposta ai quesiti peritali nn. 1, 2 e 3- ha così affermato: "si ritiene sia presente la pattuizione scritta di tutte le condizioni del conto corrente. In particolare nella lettera di apertura del rapporto datata 07.08.2001, come già indicato, sono state pattuite per iscritto tutte le condizioni di valuta, i tassi attivi, i tassi passivi nel caso di occasionali scoperti di conto (si ricorda che inizialmente non era affidato e lavorava su basi attive) come pure la CMS e le altre spese addebitate.

Anche successivamente con la lettera di apertura di credito del dicembre 2003 sono stati pattuiti per iscritto (e con applicazione di sigillo postale per la data certa) i tassi convenuti sul fido concesso e per occasionali sforamenti” (cfr. in particolare pag. 28-29 della CTU in atti).

Mentre per le restanti condizioni - come già detto- l'apertura di credito è soggetta alle medesime pattuizioni del conto corrente bancario, come espressamente voluto e pattuito dalle parti (cfr. anche art. 3 delle condizioni generali del contratto di c/c; cfr. lettera in atti).

Di conseguenza i rilievi mossi alla CTU dalla difesa di parte opponente (fra l'altro solo in sede di precisazione delle conclusioni non avendo il proprio CTP depositato nessuna osservazione critica all'elaborato nel termine concesso ex art. 195 c.p.c.) sono destituiti di fondamento con conseguente rigetto della richiesta di remissione della causa sul ruolo per chiamata a chiarimenti del CTU o per rinnovare la consulenza (richiesta quest'ultima generica e comunque priva dei relativi presupposti). Infine è infondata oltre che del tutto inconferente l'eccezione (fra l'altro anche questa sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni) secondo cui l'apposizione della data certa non sarebbe stata correttamente effettuata in quanto apposta sulla prima pagina del contratto di apertura di credito del 2003 e non sarebbero stati indicati i numeri di pagina.

Al riguardo appare dirimente la considerazione per cui l'esigenza di tale attestazione involge semmai la posizione della creditrice, che ha interesse ad opporre a qualsiasi terzo il contenuto delle previsioni contrattuali e non già alla debitrice e ai suoi garanti, la cui sottoscrizione definisce in termini di certezza l'esistenza del rapporto e le previsioni che lo reggono.

Né tantomeno risultano gli oppositori aver contestato e/o disconosciuto la data e la relativa sottoscrizione apposta sul contratto per cui è causa.

E' infondata anche la eccezione di nullità della clausola anatocistica (invero simile eccezione è stata sollevata esclusivamente in sede di conclusioni e per nulla argomentata nella parte motiva dell'atto di citazione e nella memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.).

Al riguardo tuttavia è bene rilevare che nel caso in esame è stata parimenti specificamente pattuito l'anatocismo ivi legittimamente concordato di “*pari periodicità trimestrale*” (cfr. art. 4 comma II condizioni generali nonché prospetto iniziale delle condizioni economiche del medesimo).

Il contratto di conto corrente in questione, in quanto stipulato nel 2001, soggiace, *ratione temporis*, alla disciplina di cui all'art. 120 (“Decorrenza delle valute e modalità di calcolo degli interessi”) del D.lgs. n. 385/93 (“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”: di seguito TUB) come novellato dal D.lgs. n. 342 del 1999.

L'art. 120, comma II, TUB (comma aggiunto dall'art. 25, comma II, del D.lgs. n. 342/1999 regolante pro futuro l'anatocismo bancario), statuisce che “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”.

La relativa delibera attuativa emessa dal CICR in data 9.2.2000 (con efficacia dal 22.4.2000), ha stabilito- conformemente all'art. 120 TUB- che “nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere pattuita e stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori” (art. 2).

Sentenza, Tribunale di Ancona, Dott.ssa Gabriella Pompetti, n. 418 del 10 marzo 2017

Nel contratto in esame le parti hanno espressamente pattuito la capitalizzazione trimestrale attiva e passiva degli interessi, così rispettando il precetto normativo imperativo di garanzia della pari periodicità dell'anatocismo ai contratti di conto corrente di cui al citato art. 120 TUB, il quale a tali condizioni consente [ex lege, quindi e per la specifica materia bancaria in esame] la deroga al principio generale di cui all'art. 1283 c.c.. (cfr. fasc. mon.).

L'asserita violazione dell'art. 1283 c.c.- non è pertinente al caso di specie, potendo esso rilevare- com'è noto- soltanto per i rapporti bancari stipulati in data anteriore al novellato art. 120 TUB e prevedenti una capitalizzazione a condizioni diverse da quelle imperative di cui all'art. 1283 c.c., rispetto a cui il citato art. 120 TUB novellato opera- per espressa opzione legislativa- come norma speciale per i rapporti bancari in conto corrente successivi alla sua entrata in vigore (Ugualmente non applicabile ai contratti stipulati successivamente l'obbligo di cui all'art. 7 della delibera CICR).

Ne consegue, quindi, che nel contratto in esame è stata legittimamente pattuita ex lege (e non ex "uso negoziale") una capitalizzazione degli interessi attivi e passivi di pari periodicità.

Va infine esclusa la sussistenza di interessi usurari.

Al riguardo in primo luogo non può non essere rilevata - come eccepito dalla difesa della Banca fin dalla sua costituzione in giudizio- la genericità della doglianza.

Infatti la difesa di parte opponente - nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum- si è limitata a dedurre la applicazione di oneri illeciti siccome esorbitanti la soglia tempo per tempo determinata dalla banca di Italia richiamando la relazione depositata sub doc. n. 2 (cfr. pag. 8 dell'atto di citazione e pag. 3 della memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c. nella quale - in risposta alle contestazioni della Banca- ha esplicitato le ragioni per cui correttamente il proprio consulente avesse ricompreso nel calcolo anche le C.M.S. e anche per il periodo antecedente al 31/12/2009).

La difesa di parte opponente infatti si è limitata a depositare esclusivamente la perizia di parte senza alcuna documentazione; non è stata prodotta neppure quella che il consulente stesso ha dichiarato nella citata relazione di aver esaminato (ovvero estratti conto dal 2001 al 2011 come sembra emergere dalle tabelle; mentre nella parte espositiva il CT fa riferimento al periodo temporale 2004-2011).

La stessa relazione depositata dalla difesa di parte opponente appare generica (non viene neppure indicata né allegata la documentazione visionata e i decreti ministeriali, né viene specificato se si fa riferimento agli interessi pattuiti in sede di apertura di c/c ovvero a quelli determinati al momento della concessione del fido) e comunque sembrerebbe far riferimento ad una ipotesi di usura sopravvenuta piuttosto che di usura pattizia (fra l'altro senza tener conto anche delle differenti conseguenze dell'una ipotesi rispetto all'altra ovvero senza considerare che nel primo caso l'affidamento dovrebbe essere considerato a titolo gratuito mentre nell'altro dovrebbero essere applicati interessi entro la soglia prevista secondo quanto sul punto si esprime la maggioritaria giurisprudenza di merito; questione che comunque non rileva in questa sede).

Comunque al riguardo ha fugato ogni dubbio quanto accertato dal CTU nominato il quale - con metodo analitico ed immune da vizi logici e metodologici- ha accertato la insussistenza di una usura pattizia e di una usura sopravvenuta in relazione ad entrambi i contratti e ciò sia inserendo nel calcolo della predetta la C.M.S. per tutta la durata del rapporto (prima ipotesi di calcolo) e sia non includendo il costo negozialmente previsto a titolo di commissione di massimo scoperto fino al 31/12/2009 secondo una seconda ipotesi di accertamento (cfr. pag. 26 e ss CTU).

Al riguardo fra l'altro si segnala il recente arresto della Giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. 2016 n. 22270 e Cass. 2016 n. 12965) secondo cui "La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo transitorio, fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il tasso effettivo globale medio (TEGM) - dal 1997 al dicembre del 2009 - sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario (essendo ciò avvenuto solo dall'1 gennaio 2010); ne consegue che l'art. 2 bis del d.l. n. 185, cit. non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644, comma 3, c.p., ma disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina, anche regolamentare (richiamata dall'art. 644, comma 4, c.p.), tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari.

Ne deriva, inoltre, che, per i rapporti bancari esauriti prima dell'1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non deve tenersi conto delle CMS applicate dalla banca".

Va *ad abundantiam* rilevato che anche sul fronte penale il Gip di Ancona ha provveduto ad emettere il decreto di archiviazione non ravvisando gli estremi del reato di usura da parte della Banca nei cui confronti il sig. FIDEIUSSORE aveva presentato denuncia-querela (cfr. decreto depositato dalla Banca in allegato alla comparsa conclusionale).

Da quanto sopra discende, quindi, che l'opposizione va integralmente rigettata, dovendosi di conseguenza confermare integralmente il decreto ingiuntivo per un credito della Banca risultato fornito di validi titoli costitutivi (contratto di conto corrente; contratto di apertura di credito, contratto di fideiussione; estratti conto) e rispetto al quale gli opposenti hanno sollevato eccezioni rivelatesi prive di pregio.

Va quindi disattesa anche la doglianza di parte opponente - secondo cui la documentazione depositata in sede monitoria non sarebbe idonea a dimostrare il credito- in quanto la prova era stata data con il deposito di tutti i titoli negoziali oltre che della relativa certificazione attestante l'importo del saldo debitore (cfr. documentazione depositata in allegato al ricorso monitorio ed ivi riposta).

Inoltre come è noto l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, teso ad accertare il fondamento della pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge.

Pertanto l'eventuale carenza dei requisiti probatori per la concessione del provvedimento monitorio può rilevare solo ai fini del regolamento delle spese processuali e la sentenza non può essere impugnata solo per accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali, ivi assente (cfr. fra le tante Cass. 2014 n. 16767).

Nel caso di specie - lo si ripete- la Banca ha provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza del credito ingiunto.

Ad abundantiam va rilevato che la difesa degli opposenti non ha per nulla contestato gli estratti conto depositati dalla Banca fin dalla fase monitoria (per cui l'eccezione formulata in sede di precisazione delle conclusioni per cui il CTU avrebbe dovuto ricostruire i rapporti di dare ed avere secondo il criterio del cd. saldo zero posto che il primo estratto conto depositato risale al 2008 è peregrina oltre che inconferente.

Sentenza, Tribunale di Ancona, Dott.ssa Gabriella Pompetti, n. 418 del 10 marzo 2017

Infatti nel caso di specie non si è dovuto procedere a nessuna ricostruzione in quanto le eccezioni sollevate dalla difesa di parte opponente nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del *thema decidendum* si sono rilevate infondate; mentre in relazione all'eccezione di usura sopravvenuta era onere della parte opponente fornirne la prova e quindi procedere al deposito degli estratti conto relativi a tutto il periodo di durata del rapporto e messi a disposizione del proprio consulente che ha redatto la perizia di parte depositata sub doc. n. 2).

È noto che gli estratti conto legittimano l'emissione di decreto ingiuntivo e, nell'eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattesi solo in presenza di circostanziate contestazioni, addebiti specifici e puntuali (quivi del tutto assenti) sulle singole poste dalle quali discende quel saldo, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. N. 18578/2004; Cass. Sez. I, sent. n. 12169 del 15-09-2000; Cass. Sez. I, sent. n. 14849 del 16-11-2000). A tal fine è irrilevante che l'estratto conto non sia già stato reso noto stragiudizialmente al correntista e/o fideiussore (circostanza peraltro nella specie non solo provata ma esclusa dal fatto che il consulente di parte degli opposenti è stato messo nella condizione di poterli visionare come dichiarato nella relazione sub doc. n. 2), atteso che la produzione in giudizio costituisce trasmissione ai sensi dell'art. 1832 c.c., onerando pertanto il correntista delle specifiche contestazioni per poter superare l'efficacia probatoria della produzione (cfr. da ultimo Cass. N. 18578 del 15.9.2004).

Da quanto sopra discende altresì il rigetto anche della eccezione di nullità ex art. 1418 c.c. della fideiussione prestata dal sig. OMISSIS (cfr. pag. 9 dell'atto di citazione mai integrato); al riguardo appare dirimente osservare che non vi è stata alcuna specifica allegazione e nessuna prova relativamente alla asserita illegittima attività creditizia della banca rispetto alla debitrice principale.

Mentre l'infondatezza delle eccezioni mosse dalla debitrice principale e la sussistenza di documentazione attestante la sussistenza del credito - per quanto sopra detto- rendono legittima anche la pretesa della Banca rivolta anche al garante.

Quindi ed in conclusione la opposizione va integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo ivi impugnato confermato con conseguente concessione della esecutorietà (sospesa ex art. 649 c.p.c. con l'ordinanza emessa in data 13/05/2014) ai sensi e per gli effetti dell'art. 653 c.p.c..

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/2014 (tenuto altresì conto della nota spese depositata in allegato alla memoria di replica) in favore della Banca opposta come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia e delle attività processuali effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG OMISSIS/2013, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide:

RIGETTA

L'opposizione perché infondata, per le causali di cui in motivazione;

CONFERMA

Integralmente il decreto ingiuntivo n. 888/2013 emesso dal Tribunale di Ancona il 28/05/2013 che dichiara ex art. 653 c.p.c. definitivamente esecutivo;

RIGETTA

Ogni altra eccezione e/o domanda per le causali di cui in motivazione; per l'effetto,

CONDANNA

Gli opposenti, in solido fra loro (ed in egual misura nei loro rapporti interni) al rimborso in favore della opposta delle spese processuali, che liquida in € 4835,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge.

Così deciso ad Ancona il 10/03/2017

Il Giudice

Dott.ssa Gabriella Pompetti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS